



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

Caro Commissario,

faccio seguito ai precedenti accordi verbali, per inviare in allegato una bozza di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti trasformati a base di latte, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, affinché possa essere sottoposto ad una prima verifica informale da parte dei tuoi servizi.

Si tratta di uno schema di provvedimento concertato a livello nazionale con i vari Ministeri interessati, redatto in conformità alle indicazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016, con la quale, tra l'altro, la Commissione europea è stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza per una serie di prodotti, tra cui tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto e ai prodotti lattiero-caseari.

L'iniziativa trae origine dall'esigenza di assicurare maggiore trasparenza alla filiera e di soddisfare una precisa esigenza manifestata dai consumatori, desiderosi di conoscere la tipologia e l'origine delle materie prime utilizzate nei diversi processi produttivi e, di conseguenza, maggiori garanzie sulla qualità dei prodotti agroalimentari.

L'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine del latte e dei prodotti da esso derivati è stato evidenziato anche dai risultati di una consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole nel corso del 2015, e da un'indagine demoscopica effettuata nello stesso anno dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea).

I prodotti oggetto del decreto sono quelli derivanti dal latte e l'obbligo dell'etichettatura recante l'origine vale solo per le aziende italiane e per la produzione delle medesime destinata al mercato interno (sono esentate da quest'obbligo quindi le aziende di altri Stati Membri o di Paesi Terzi che esportano in Italia e i prodotti che le aziende italiane destinano all'export).

Il provvedimento avrà natura sperimentale e una validità limitata nel tempo (dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fino alla fine del 2018) e l'Italia si impegna a produrre un dettagliato report entro il settembre 2018, al fine di fornire alla Commissione europea e agli altri Stati Membri il quadro reale dell'esito dell'applicazione dello stesso.

Tutto ciò premesso, nel chiederti di riservare la massima attenzione all'iniziativa in questione, rimango a completa disposizione per gli approfondimenti del caso e approfitto dell'occasione per rinnovare i più cordiali saluti.

Maurizio Martina

---

S. E. Vytenis ANDRIUKAITIS  
Commissario europeo per la salute  
e la sicurezza alimentare  
Rue de la Loi, 200  
B-1049 BRUXELLES



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

**Decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti trasformati a base di latte, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.**

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro dello sviluppo economico

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione ed in particolare l'articolo 60 del medesimo regolamento.

**VISTO** in particolare l'articolo 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui il latte e del latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;

**VISTA** la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 final, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento;

**VISTA** la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 205 final, relativa all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili;

**VISTO** il decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, recante disposizioni in materia di rintracciabilità e scadenza del latte fresco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2004, n. 152;

**VISTO** l'articolo 4, commi 1, 3, 4 e 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari";



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

**VISTA** la risoluzione del Parlamento europeo P8\_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea è stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori;

**CONSIDERATO** che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai sensi del richiamato articolo 4, comma 4-bis, della legge n. 4 del 2011, introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, confermati dai risultati dell'indagine demoscopica svolta da ISMEA, mostrano l'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine del latte e dei prodotti da esso derivati;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione, che, allo stato non risultano emanati;

**CONSIDERATA** la necessità, anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica e dell'indagine demoscopica, di fornire ai consumatori un quadro informativo più completo sugli alimenti;

**CONSIDERATA**, in particolare, l'importanza attribuita all'origine effettiva dei prodotti e quindi, con riferimento al latte e ai prodotti contenenti latte, al paese di mungitura;

**RITENUTO** di provvedere ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, introducendo, nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea ai sensi del richiamato articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, una disciplina sperimentale dell'etichettatura dei prodotti preimballati contenenti latte;

**SENTITO** il Ministro della salute;

**VISTA** la notifica ..... effettuata alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 45 regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;

**SENTITE** le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e trasformazione agroalimentare;

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del.....;

**ACQUISITO** il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DECRETANO

Art. 1

*(Ambito di applicazione).*

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto comma 3, si applicano ai prodotti alimentari, di cui all'allegato 1, preimballati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano contenenti latte.
2. Per le denominazioni riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, nonché per il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Resta ferma l'acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Art. 2

*(Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari).*

1. L'indicazione di origine del latte o dei prodotti alimentari contenenti latte di cui all'allegato 1, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
  - a) *"paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte";*
  - b) *"paese di confezionamento: nome del paese in cui il prodotto è stato confezionato"*
  - c) *"paese di trasformazione: nome del paese nel quale è stato trasformato il latte";*
2. Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: *"origine del latte: nome del paese"*.

Art. 3

*(Indicazione in etichetta dell'origine nel caso di latte proveniente da più paesi).*

1. Qualora le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), avvengano nel territorio di più paesi membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, in sostituzione del nome di ciascun paese, per indicare il luogo in cui le operazioni sono state effettuate, può essere utilizzata la seguente dicitura: *"origine del latte: paesi UE"*.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

2. Qualora le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), avvengono nel territorio di più paesi situati al di fuori dell'Unione europea, in sostituzione del nome di ciascun paese, per indicare il luogo in cui le operazioni sono state effettuate, può essere utilizzata la seguente dicitura: "*origine del latte: paesi non UE*".
3. Qualora le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), avvengono nel territorio di paesi membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, nonché di paesi situati al di fuori dell'Unione europea, in sostituzione del nome di ciascun paese, per indicare il luogo in cui le operazioni sono state effettuate, può essere utilizzata la seguente dicitura: "*origine del latte: paesi UE e non UE*".

Art. 4

*(Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori).*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attività previste a legislazione vigente, può definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.
2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate nel campo visivo principale, in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
3. I prodotti di cui all'articolo 1 che rispettano le disposizioni del presente decreto possono utilizzare in etichetta la dicitura: "*Origine tracciata*". Tale dicitura può essere sostituita con apposito logo definito con provvedimento delle competenti direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5

*(Sanzioni applicabili).*

1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Art. 6

*(Clausola di mutuo riconoscimento).*

1. Ferma restando l'applicazione della normativa vigente dell'Unione europea, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'allegato 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 7

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea entro il 30 settembre 2018 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
3. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativi ai prodotti alimentari di cui all'articolo 1 prima del 31 dicembre 2018, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.
4. I prodotti di cui all'articolo 1 che non rispettano le disposizioni del presente decreto, legalmente fabbricati o commercializzati prima dell'entrata in vigore dello stesso possono essere messi in vendita o distribuiti gratuitamente fino ad esaurimento scorte e comunque entro e non oltre il 1° gennaio 2017.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore il ..... giorno successivo alla sua pubblicazione

Roma,

Il Ministro delle politiche agricole alimentari  
e forestali

Il Ministro dello sviluppo economico



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Allegato 1  
(Articolo 1)

<b>Latte e prodotti alimentari contenenti latte di cui all'articolo 1, comma 1.</b>
Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti;
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti;
Latticello, latte e creme cagliate, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao;
Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove;
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili;
Formaggi e latticini
Latte sterilizzato a lunga conservazione
Latte UHT a lunga conservazione

